Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 68

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

INTERROGAZIONI

332ª seduta (antimeridiana): mercoledì 6 aprile 2022

Presidenza del presidente PARRINI

IN 1189
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . .*Pag.* 3, 6
D'ALFONSO *(PD)* 4
* SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-03088, presentata dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti propongono all'attenzione del Governo la delibera del consiglio comunale di Atessa del 7 gennaio 2022, con la quale è stata chiesta alla Regione Abruzzo la nomina di un commissario *ad acta* per l'esercizio dell'intervento sostitutivo riguardante la realizzazione di una variante del piano regolatore generale.

In linea generale, in fase di approvazione delle varianti da apportare al piano regolatore generale, è da ritenersi legittima la votazione separata e frazionata dell'organo collegiale deliberante. In sostanza, ciò determina l'obbligo di astensione per quei consiglieri che, di volta in volta, quando viene discussa e votata una determinata variante, si trovino in una posizione di conflitto di interessi. In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i consiglieri che si astengono su singoli punti del disegno pianificatorio, per una loro correlazione diretta ed immediata con gli stessi, potranno invece prendere parte alla votazione finale dell'intero piano.

In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3663 del 16 giugno 2011, ha ritenuto legittimo procedere a votazioni separate e successivamente alla votazione finale della variante nella sua globalità, con la regolare partecipazione di tutti gli amministratori che nelle singole votazioni precedenti si siano astenuti.

Nel medesimo ordine di idee anche altre pronunce giurisprudenziali, evidenziando che la *ratio* del citato articolo 78 del TUEL è costituita dalla esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse dei consiglieri comunali, hanno precisato che tale necessità è da ritenersi sufficientemente soddisfatta quando il consigliere interessato, per quanto riguarda la scelta pianificatoria relativa ai suoi interessi, non è più in condizione di influire almeno direttamente sulla stessa in sede di votazione finale, posto che in ordine alla questione si è già formato il consenso senza la sua partecipazione.

Tanto premesso, in merito alla specifica vicenda segnalata sono stati acquisiti elementi di informazione dagli enti interessati per il tramite della prefettura di Chieti. Nella procedura di approvazione della variante al piano regolatore generale, l'amministrazione comunale di Atessa ha rilevato la sussistenza di un conflitto di interesse da parte di quindici consiglieri comunali, otto dei quali componenti la commissione urbanistica consiliare, su un totale di diciassette, con conseguente applicazione della disciplina dettata dall'articolo 78, comma 2, del Testo unico degli enti locali.

La delibera del consiglio comunale n. 2 del 7 gennaio 2022, votata a maggioranza dei presenti, dava atto della necessità di nomina di un commissario *ad acta* da richiedere ai competenti uffici della Regione Abruzzo. Al riguardo, il Dipartimento territorio e ambiente della Regione Abruzzo ha rappresentato che gli uffici regionali si sono limitati a valutare gli eventuali riflessi di un ricorso al TAR preannunciato da alcuni consiglieri comunali di Atessa avverso la citata delibera comunale del 7 gennaio 2022. Considerata l'imminenza della notifica del ricorso in questione, il competente dipartimento regionale ha ritenuto in via cautelare di sospendere la nomina del commissario, rilevando che nel caso di accoglimento del ricorso ci sarebbero state conseguenze tali da esporre la Regione a un potenziale danno erariale, attesa la competenza della medesima in relazione all'atto di nomina.

È stato altresì osservato che l'eventuale accoglimento del ricorso o della relativa sospensiva avrebbe reso vana anche l'adozione del piano *de quo* a cura del commissario *ad acta*. Tale determinazione è stata comunicata al Comune richiedente con nota del 4 febbraio, avverso la quale la giunta comunale di Atessa ha proposto ricorso dinanzi al TAR, non ritenendo legittima la condotta della Regione. Inoltre, lo scorso 6 marzo due consiglieri comunali di Atessa hanno – così come preannunciato – proposto ricorso al TAR avverso la più volte citata delibera consiliare del 7 gennaio 2022 e con atto di giunta dell'8 marzo 2022 il Comune di Atessa ha deliberato la costituzione dell'ente locale in opposizione a detto ricorso.

A fronte di questo contesto di duplice e già radicato contenzioso giurisdizionale, la giunta regionale Abruzzo, con propria determinazione del 15 marzo scorso, ha provveduto alla nomina del commissario *ad acta* per l'esercizio di intervento sostitutivo regionale con riferimento all'adozione della variante al piano regolatore generale, in base all'articolo 35 della legge regionale n. 18 del 1983.

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per il lavoro che ci ha fatto conoscere, che però non soddisfa l'esigenza conoscitiva che ho sollevato assieme ad altri colleghi del Senato. Questo per tre ragioni che proverò a razionalizzare. La prima ragione è che l'ordinamento italiano e l'ordinamento regionale per quanto riguarda la legislazione urbanistica stabiliscono che quando c'è un conflitto di interesse di questa portata il consiglio comunale non possa deliberare. Tanto è numericamente contraddittorio l'atteggiamento del consiglio comunale

sull'adozione dello strumento urbanistico che arriviamo a quindici consiglieri comunali su diciassette in una posizione di conflitto di interesse. Ciò è stato accertato *per tabulas* da parte dell'ufficio trasparenza del Comune di Atessa.

Il consiglio comunale di Atessa richiede l'attivazione di un potere sostitutivo, come prevede l'articolo 32 della legge regionale n. 18 del 1983 della Regione Abruzzo e come ribadisce anche l'ordinamento nazionale. A fronte di una delibera della persona giuridica del consiglio comunale di richiesta del commissario *ad acta*, in modo anomalo quattro consiglieri comunali, diventati poi due, scrivono alla Regione Abruzzo chiedendo di bloccare la procedura di commissariamento. Abbiamo la situazione anomala per la quale il consiglio comunale, come persona giuridica, delibera con atto tipico la richiesta di commissariamento, come prevede la legge regionale urbanistica n. 18 del 1983, mentre un foglio di carta a doppia firma di due consiglieri comunali dell'opposizione chiede, rivolgendosi direttamente alla Regione, di sospendere la procedura di nomina.

La prima anomalia è la seguente: come mai due consiglieri comunali riescono a prevalere sulla delibera della persona giuridica del consiglio comunale? Gli enti e le istituzioni parlano per atti tipici. Le lettere possono convincere i rapporti amorosi, magari anche fare cura di interessi particolari e interessi privati, ma di sicuro non possono avere rilievo dal punto di vista del pronunciamento istituzionale e giuridico che coinvolge le persone giuridiche citate.

L'altra anomalia: mentre arriva questa lettera a doppia firma (ripeto, erano quattro, poi diventate due), si blocca la procedura, si va avanti ulteriormente nello spiegare le ragioni e, quando la lettera assume la forma di un ricorso al TAR, la Regione nomina il commissario. Delle due l'una: o si era convinti di non procedere col commissariamento e si teneva la linea, oppure non c'è assolutamente linearità comprensibile. Che cos'è accaduto? Qual è il fatto specifico che avrebbe dovuto individuare la prefettura di Chieti, più capace di coltivare i *particulari*, visto che ha istruito la risposta? Probabilmente c'è stata un'attività di pressione, tant'è che un consigliere comunale presente in consiglio comunale in Atessa afferma che avrebbe fatto l'impossibile per bloccare questa procedura. Lo dice in consiglio comunale e risulta agli atti, tant'è che è stato efficace nei primi giorni. A porre rimedio è intervenuta la determinazione del sindaco, il dottor Giulio Borrelli, e anche ciò che si attiva in Italia quando entra in gioco la tutela di beni giuridicamente irrinunciabili (quando c'è un conflitto di interesse ho diritto in automatico ad avere l'insediamento di una figura commissariale perché non posso rinunciare al piano regolatore). Parliamo di Atessa, il sito dove si produce tre quarti del PIL della Regione Abruzzo perché c'è la FIAT.

Qual è la questione per la quale mi dichiaro non soddisfatto? Conoscendo la serietà del rappresentante del Governo, secondo me c'è da effettuare un approfondimento per fare in modo che i diritti di attivazione dei poteri sostitutivi non siano oggetto di negoziato, di trattativa, di telefonate. Non va bene che l'ordinamento non possa contare sull'automatismo.

Un'ultima annotazione al rappresentante del Governo. Dobbiamo fare in modo, ogni volta che l'ordinamento si trova davanti a questi momenti di discrezionalità, che si dia valore soltanto agli atti tipici degli organi che l'ordinamento prevede: il consiglio comunale è la voce del Comune di Atessa. Non ci possono essere voci esterne o laterali che prevalgono sugli atti tipici di un ente istituzionale.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

D'ALFONSO, FERRAZZI, LAUS, PITTELLA. – *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie*. – Premesso che:

la deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2022, adottata dal Consiglio Comunale di Atessa (Chieti), ha come oggetto una variante al piano regolatore regionale e ha richiesto l'urgente nomina di un commissario *ad acta* per l'esercizio dell'intervento sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia finalizzata all'adozione del piano regolatore generale;

l'urgenza della nomina deriva dalla necessità di mettere in atto programmi e modelli programmatori nell'interesse della comunità di Atessa, tenuto conto delle criticità esistenti nel vigente piano regolatore generale, che devono essere superate ed aggiornate;

gli uffici della Regione hanno ricevuto correttamente la richiesta, pervenuta tramite la nota prot. n. 567 del 10 gennaio 2022, successivamente integrata con la nota prot. n. 1422 del 20 gennaio con la quale è stata trasmessa la deliberazione;

in data 24 gennaio 2022 è pervenuta, al Dipartimento territorio, ambiente, DPC, servizio pianificazione territoriale e paesaggio della Regione Abruzzo, una nota a firma di quattro consiglieri comunali, acquisita in atti al prot. RA/25983 il 25 gennaio, con la quale è stato richiesto di non procedere alla nomina del commissario *ad acta* per assoluta mancanza dei presupposti di legge e in ragione della notificazione di un ricorso innanzi al TAR;

l'ufficio del Dipartimento ha conseguentemente ritenuto opportuno sospendere ogni determinazione in merito alla procedura di nomina del commissario in attesa della notifica dell'annunciato ricorso innanzi al TAR;

considerato che:

l'istituto del commissario *ad acta* è configurato nei procedimenti amministrativi proprio per supplire alle ipotesi di inoperosità della pubblica amministrazione;

la nomina del commissario è stata a giudizio degli interroganti inopinatamente sospesa addirittura nell'attesa della notifica di un ricorso al TAR e, quindi, neanche nelle more di un giudizio,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti esposti;

se non ritengano che la deliberazione del Consiglio comunale di Atessa del 7 gennaio 2022 recante la variante del piano regolatore regio-

nale e la contestuale richiesta di nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione del piano regolatore generale e la successiva trasmissione dei relativi atti alla Regione siano state adottate nel rispetto della normativa vigente;

quali misure, di propria competenza, intendano adottare affinché sia rapidamente garantita l'adozione di un piano regolatore generale che sia in grado di mettere in atto programmi e modelli programmatori nell'interesse dell'intera comunità di Atessa.

(3-03088)